

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 18-12122

**Art.1, comma 4, l.r. 23/2/2004, n. 3. Criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali per l'anno 2009.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i., e sulla base delle innovazioni descritte in premessa, i criteri e modalità per la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e sostenere l'esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali validi per l'anno 2009;
- di ripartire i fondi disponibili in bilancio per la concessione di incentivi finanziari alle forme associative come segue:

Fondi regionali:

- 76,50% dei fondi ripartito al 50%, in ugual misura, fra Unioni di Comuni e Comunità montane;
- 23,50% dei fondi ai Consorzi e alle Convenzioni;

Fondi statali "regionalizzati":

- 84,77% dei fondi "regionalizzati" alle Unioni di Comuni;
  - 15,23% dei fondi "regionalizzati" alle Comunità montane
- in uniformità a quanto stabilito dalle disposizioni statali;

- di stabilire a tal fine i criteri di seguito descritti:

1. Finalita' dei Contributi

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3 a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese impegnate nell'anno di presentazione della domanda di contributo per l'attivazione di nuove forme associative e/o l'effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell'allegato elenco "A" che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Spese ammesse a Contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Non sono ammesse a contributo annuale le spese inerenti i servizi il cui esercizio associato è già finanziato totalmente, per l'anno di riferimento del bando, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese altre Direzioni regionali della Regione Piemonte.

3. Destinatari dei Contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni – Comunità collinari) previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni (ivi comprese le Unioni – Comunità collinari) o di Comunità montane, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. 23/2/2004, n.3;
  - Comunità montane per la gestione associata di cui all'art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;
  - Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatte salve le Convenzioni effettivamente operanti finanziate<sup>(1)</sup> dalla Regione per un solo servizio comunale, in relazione ai bandi per l'incentivazione dell'associazionismo locale emanati prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2004, con esclusione del bando approvato con D.D. n. 116 del
-

19/11/2002, concernente la concessione di contributi regionali alle forme associative per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali;

- Consorzi tra Comuni di cui all'art. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Sono ammessi a contribuzione le convenzioni plurifunzionali e i Consorzi di nuova istituzione di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla sola condizione che tutti i Comuni facenti parte degli stessi non aderiscano ad Unioni o Comunità montane per la gestione associata di funzioni o servizi comunali.

In deroga a quanto sopra, sono ammesse a contribuzione le convenzioni plurifunzionali di nuova istituzione che gestiscano in forma associata la funzione di polizia locale, qualora tale funzione non sia esercitata dall'Unione di comuni o dalla Comunità montana di appartenenza dei Comuni aderenti alla convenzione.

#### 4. Requisiti per accedere ai Contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare annualmente richiesta di contributo e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere nuove forme associative costituite dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Sono considerate nuove forme associative quelle formalmente istituite ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni secondo i seguenti percorsi: da Convenzione a Consorzio, da Convenzione ad Unione, da Consorzio ad Unione, sia come ricostituzioni di preesistenti aggregazioni quando, in quest'ultimo caso, siano incrementati il numero dei Comuni aderenti alla forma associativa oppure le/i funzioni/servizi gestiti in forma associata oppure entrambi.

Le forme associative devono avere una durata minima di 3 anni e devono essere istituite per la gestione associata di almeno due servizi rientranti nell'allegato elenco "A", per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi finanziabili ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo relativa o a una nuova gestione associata istituita senza articolare il territorio in sottoambiti omogenei (Convenzione unica) o, in alternativa, relativa a nuove gestioni associate istituite per sottoambiti (una Convenzione per ogni sottoambito).

oppure

b) essere forme associative già finanziate per la gestione associata dalla Regione Piemonte in uniformità alle disposizioni di cui alla l.r. 3/2004 e s.m.i. od in deroga ad esse, nei limiti di cui all'art.7 della l.r. 3/2004 e s.m.i.

Per accedere al finanziamento le forme associative già finanziate devono gestire in forma associata i servizi per i quali richiedono il contributo nonché dichiarare le variazioni intervenute nella composizione della forma associativa e nella gestione associata. Fermo restando che deve trattarsi di servizi finanziabili secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. il contributo può essere richiesto sia per servizi già finanziati dalla Regione sia per ulteriori servizi successivamente attivati realmente gestiti. La gestione deve essere realizzata da tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 della legge citata da presentarsi secondo le modalità previste in apposito bando.

#### 5. Modalità di concessione dei Contributi

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del Settore rapporti con le Autonomie locali, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2009, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali nel rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione del contributo è fissato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 4 luglio 2005 n. 7, in 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

La concessione dei contributi avviene:

- per le Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni-Comunità collinari ) e le Comunità montane sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6;
- per i Consorzi e Convenzioni plurifunzionali, tra Comuni, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di cui al successivo punto 6. Tale graduatoria è predisposta sulla base di un punteggio derivante:

1) dal numero di comuni componenti la forma associativa (non conteggiando i comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

2) il numero dei servizi gestiti in modo associato

+

3) il peso di ogni servizio indicato nell'allegato "A"

In caso di parità avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui all'allegato elenco "B"; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. sono ammesse a contributo con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo sono escluse dalla concessione di contributo.

#### 6. Determinazione dell'ammontare dei Contributi

Unioni di Comuni e Comunità Montane

1.1) Il contributo per le Unioni di Comuni (comprese le Unioni-Comunità collinari) e le Comunità montane è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
- b) alla popolazione della forma associativa
- c) al valore attribuito nell'allegato elenco "A", di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

e precisamente secondo la seguente formula:

€ 1.000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

€ 1 per abitante fino a 5.000 abitanti ( della Unione o Comunità montana) + € 2 per abitante oltre 5.000 e fino a 20.000 abitanti (della Unione o Comunità montana)

+

il valore in Euro di ogni servizio gestito di cui all'allegato "A", se finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari ad euro 80.000,00.

1.2) Le Unioni (ivi comprese le Unioni – Comunità collinari) e le Comunità montane, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a) e b) della presente deliberazione, beneficiano di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 4 funzioni complete indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui due obbligatorie e precisamente: "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" – " Funzioni di polizia locale " e le restanti a scelta.

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1.1), si aggiunge una maggiorazione del 40%.

2) Per le sole Unioni di Comuni e le Comunità montane già finanziate dalla Regione Piemonte per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, alla somma determinata in virtù dei criteri di cui al punto 1.1 è aggiunta una ulteriore somma pari ad almeno il 90% delle spese rendicontate per il contributo “regionalizzato” relativo all’anno 2008.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

Consorzi e convenzioni

1) Il contributo per i Consorzi e le Convenzioni è determinato in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

b) alla popolazione della forma associativa nel limite massimo di 20.000 abitanti

c) al valore attribuito nell’allegato elenco “A”, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

e precisamente secondo la seguente formula:

€ 1.000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

€ 1 per abitante della forma associativa (nel limite massimo di 20.000 abitanti)

+

il valore in Euro di ogni servizio gestito di cui all’allegato “A”, se finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2.

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari ad euro 30.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

2) I Consorzi e le Convenzioni, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a e b della presente deliberazione, beneficiano di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 2 funzioni obbligatorie complete indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, e precisamente: “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” – “Funzioni di Polizia locale” .

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1), si aggiunge una maggiorazione del 15%.

7. Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati in un’unica soluzione a seguito dell’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2009.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzativo di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo è erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta adozione del predetto provvedimento, adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

8. Rendicontazione dei contributi

Entro il termine perentorio del 15 giugno 2010 la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno precedente è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell’anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese impegnate nell’anno di concessione del contributo regionale, corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i

finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

La forma associativa deve rendicontare tutti i servizi finanziati (anche parzialmente rispetto al valore attribuito al servizio) e l'intero importo del contributo ricevuto. Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari al/i valore/i del/i servizio/i finanziato/i e non rendicontato/i. Qualora la forma associativa rendiconti una somma inferiore al contributo ricevuto, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari alla differenza tra contributo ricevuto e contributo non rendicontato.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

#### 9. Revoca dei contributi

Oltre ai casi descritti al precedente punto 8 il Settore Autonomie locali provvede, nel rispetto delle direttive indicate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37-11865 del 28/7/2009, ad effettuare un "monitoraggio" a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa.

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando comporta la revoca dello stesso, ed il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il/i servizio/i finanziato/i, si provvederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore del/i servizio/i finanziati più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

#### 10. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

- di garantire la disponibilità del Settore regionale Rapporti con le Autonomie Locali a fornire assistenza e supporto tecnico e giuridico alle forme associative che ne facciano richiesta per la soluzione di problemi gestionali e organizzativi di ostacolo alla gestione associata;

- di stabilire che a partire dall'anno 2010 si attivi un procedimento di analisi delle qualità della gestione associata delle funzioni e/o dei servizi comunali, ed un meccanismo premiante per le forme associative che svolgano funzioni e/o servizi aggiuntivi, considerati rilevanti dalla Regione.

Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento si farà fronte con le risorse disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2009: capp. 155261, 155426 e 155766.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato